



Allegato "B" al N. 9602 di Rep./N. 7666 di Racc.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione – Sede – Modello societario

È costituita, ai sensi dell'articolo 27 del D.L.C.P.S. 1577/47, dell'articolo 8 della Legge 381/91 e dell'articolo 2615-ter del codice civile una società consortile in forma di società cooperativa denominata

"L'ARCA – Consorzio servizi per l'infanzia - Società cooperativa sociale"

in sigla "CONSORZIO L'ARCA – Soc.Coop.Sociale"

La cooperativa ha sede nel Comune di Trieste.

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative a mutualità prevalente – in particolare la Legge 381/1991 e la Legge Regionale F.V.G. n. 20/2006 - le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili, in quanto compatibili, ed in subordine le disposizioni del D.Lgs. 112/2017, anch'esse in quanto compatibili.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi al numero dei soci consorziati ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico e consortile

La cooperativa, è retta dai principi della mutualità, e si propone di far conseguire ai soci consorziati vantaggi economici tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale.

La cooperativa si propone quindi di:

- creare nuove opportunità di lavoro per i soci consorziati attraverso l'assunzione di appalti, servizi e lavori in nome proprio e per conto degli stessi soci consorziati;
- offrire ai soci consorziati servizi, beni, commesse ed altre opportunità di sviluppo imprenditoriale;
- migliorare le condizioni economiche e di operatività soci costituendo per essi una struttura tecnico-giuridica ed economica per lo svolgimento in comune di attività e servizi.

La cooperativa svolge pertanto una funzione consortile nei riguardi dei propri soci consorziati come previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile.

La funzione consortile si realizza anche attraverso l'integrazione degli scopi sociali caratterizzanti le cooperative socie consorziate le quali si propongono di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e socio-sanitari ed assistenziali in conformità e nello spirito della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi regionali

applicative, con particolare riferimento alla L.R. 20/2006.

Gli scopi sociali delle cooperative socie consorziate si intendono pertanto assunti dalla società cooperativa consortile che si propone di concorrere alla loro piena e migliore implementazione e valorizzazione.

Articolo 4 – Oggetto sociale



Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, mutualistici e consortili la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci consorziati, si propone lo svolgimento delle seguenti attività esterne:

- a) assumere da Amministrazioni Statali e Regionali, da Province, da Comuni e da Enti Pubblici in genere, nonché da soggetti privati di qualsiasi tipo e natura, appalti, servizi e lavori per tutte attività previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 381/91 al fine di assegnarli ai soci consorziati secondo i criteri della mutualità;
- b) la gestione diretta, in nome proprio e per conto dei soci consorziati, di attività previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 381/91 da assegnare ai soci consorziati medesimi, singolarmente o in comune tra di loro, organizzando, disciplinando e coordinando, in quest'ultimo caso, l'attività comune dei soci e stipulando le opportune convenzioni con società, consorzi, enti pubblici e privati;
- c) le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) sono in particolare riferite all'area educativa a favore dei minori. In particolare: assistere ed orientare, sia in strutture apposite che a domicilio, i bambini della prima e seconda infanzia, anche portatori di handicap, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo, pedagogico e di coordinamento con le famiglie;
- d) le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) sono altresì riferite all'area formativa e di addestramento al lavoro, anche con il supporto e la collaborazione degli Enti Locali e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci, lavoratori e volontari e di quanti partecipano all'attività delle cooperative associate;
- e) promuovere lo sviluppo della cultura nel campo della genitorialità mediante azioni di formazione, conferenze, corsi di supporto alle figure genitoriali;
- f) collaborare con enti pubblici e privati per la creazione, realizzazione ed esecuzione di progetti in campo sociale, anche stipulando convenzioni in proprio o per conto delle cooperative associate
- g) favorire la ricerca e la selezione di persone interessate alla diffusione dei principi e dei valori cooperativi e promuovere l'immagine della cooperazione sociale e del volontariato.

La cooperativa potrà sempre svolgere la predette attività esterne avvalendosi di prestazioni di soggetti diversi dai soci.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, mutualistici e consortili la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci consorziati, si propone altresì lo svolgimento delle seguenti attività interne strumentali al miglior raggiungimento degli scopi sociali dei soci consorziati:

- a) rappresentare i soci consorziati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti interessati alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione sociale nonché alla gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi, ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto societario;
- b) riscuotere in nome e per conto dei soci consorziati premi, incentivi, integrazioni di prezzo, contributi ed aiuti di ogni altro tipo da chiunque disposti in loro favore e rilas-ciare la relativa quietanza liberatoria;
- c) acquisizione, in proprietà, locazione, anche finanziaria, o altro titolo, di spazi



immobiliari ed attrezzature da adibire all'utilizzo dei soci consorziati secondo criteri di funzionamento mutualistico;

d) gestione di servizi per la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale degli operatori dei soci consorziati;

e) stipulare, anche per conto dei soci consorziati, accordi e contratti necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

f) coordinamento dell'attività promozionale e pubblicitaria dei soci consorziati anche attraverso la realizzazione di iniziative comuni e la progettazione, l'organizzazione e la gestione di campagne promozionali;

g) gestire, a favore dei soci consorziati, servizi di assistenza tecnica, commerciale, gestionale ed amministrativa, ivi comprese l'elaborazione dei dati contabili, il supporto pubblicitario, l'assistenza negli adempimenti amministrativi e gestionali, la gestione della cucina, delle pulizie e l'effettuazione di manutenzioni varie per le varie sedi de-gli associati, l'assistenza per gli aspetti progettuali, anche relativi alla predisposizione di piani di sviluppo aziendali, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi attività riservata per legge ai soggetti iscritti ad albi professionali, il tutto al fine di ottimizzare la gestione aziendale dei soci consorziati, riducendone i costi d'esercizio;

h) prestare idonea assistenza e rappresentanza ai soci consorziati nei loro rapporti particolari e reciproci, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti di disciplina di esercizio dell'attività, nonché nei rapporti con gli enti pubblici, l'amministrazione finanziaria, gli istituti di credito, le altre imprese ed in generale ogni altro soggetto;

i) vigilare affinché i patti concordati o intervenuti tra i consorziati e disciplinati dai regolamenti interni, nei limiti e con le forme di legge, vengano scrupolosamente osservati assumendo ed applicando gli eventuali provvedimenti previsti dalle disposizioni regolamentari;

j) coordinare ed assistere i consorziati in tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle commerciali, convenzionali, di appalto, mobiliari, immobiliari, finanziarie e fidejussorie sia nei loro rapporti particolari e reciproci che nei rapporti con terzi pubblici e/o privati;

k) ottenere i necessari riconoscimenti preordinati alla partecipazione ai pubblici appalti secondo quanto previsto dalla legge.

Le suddette attività interne dovranno essere rivolte ai soli soci consorziati.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D. Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D. Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di

reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fidejussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, simili, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione e costituire reti di impresa con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) assumere in locazione od in gestione altre imprese aventi scopi analoghi, complementari o affini al proprio, nonché entrare a far parte di consorzi, joint-venture, cooperative, compartecipazioni di imprese, associazioni anche temporanee d'impresa ed attuare la gestione delle iniziative e delle acquisizioni sopra menzionate;

g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e funzionale a quelle sopra elencate, concludendo contratti, convenzioni, partecipando attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione previsti dalla legislazione in vigore e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R. in materia, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 385/93 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 - Soci consorziati e sovventori

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dall'articolo 27 del D.L.C. P.S. 1577/47 sempre nel rispetto del limite previsto dall'articolo 8 della Legge 381/91.

Sono soci consorziati istituzionali le cooperative sociali di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 1 della Legge 381/91 non aventi interessi in contrasto con quello della cooperativa consortile e che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi mutualistici, consortili e sociali attraverso la partecipazione alle attività previste dall'oggetto sociale.

Nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della Legge 381/91, possono altresì essere soci consorziati complementari le altre società, anche cooperative, diverse da quelle di cui al comma precedente le quali, non aventi interessi in contrasto con quello della cooperativa consortile, intendano concorrere al raggiungimento degli scopi mutualistici, consortili e sociali attraverso la partecipazione alle attività previste dall'oggetto sociale.



L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio consorziato all'attività economica della cooperativa consortile; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa consortile di soddisfare gli interessi dei soci consorziati, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa consortile, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa consortile stessa.

È fatto divieto al socio consorziato di partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi scopi, finalità ed oggetto analoghi a quello della cooperativa consortile, salvo il preventivo assenso dell'organo amministrativo che dovrà deliberare in merito su specifica richiesta motivata.

Sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8 della Legge 381/91, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 2526 c.c., così come interpretato dall'art. 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013 convertito in legge 9/2014, possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci consorziati.

Sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8 della Legge 381/91, possono infine essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società consortile nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'indirizzo P.E.C. per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci.

Le comunicazioni sociali per le quali è obbligatoria la forma della lettera raccomandata possono essere validamente eseguite mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo all'uopo comunicato dal socio ed iscritto nel libro dei soci, salvo che la legge disponga diversamente.

Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. iscritti sul libro dei soci.

Articolo 6 - Soci consorziati speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 2527 del codice civile e dall'articolo 8 della Legge 381/91, l'ammissione di nuovi soci consorziati in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. L'organo amministrativo può quindi ammettere alla categoria dei soci consorziati speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto

previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di inserimento del socio consorziato speciale, che non può essere superiore a cinque anni;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci consorziati speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci consorziati, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci consorziati speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio consorziato appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio consorziato appartenente alla categoria speciale non può indicare soggetti ai fini della nomina ad amministratore.

I soci consorziati speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile come richiamato dal successivo articolo 9.

I soci consorziati speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci consorziati speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.


Alla data di scadenza del periodo di inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio consorziato speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci consorziati a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nella organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio consorziato ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio consorziato speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la denominazione, la sede legale, il luogo di esercizio dell'attività, il numero di codice fiscale e di Partita I.V.A. nonché le generalità ed il numero di codice fiscale del legale rappresentante;
- b) il numero nel registro delle imprese nonché, se trattasi di socio consorziato istituzionale, l'attestazione di iscrizione negli specifici albi regionali delle cooperative sociali;
- c) l'indirizzo PEC per le comunicazioni previste dal presente statuto;
- d) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- e) il numero di addetti e le eventuali specializzazioni dell'attività;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;



g) la qualifica di socio consorziato ovvero di socio sovventore che intende assumere;

h) la quota di partecipazione al capitale sociale e conseguentemente il numero delle quote che si propone di sottoscrivere quale socio consorziato, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;

i) l'ammontare delle azioni nominative che si propone di sottoscrivere quale socio sovventore;

j) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

k) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della Società.

L'ammissione di un nuovo socio consorziato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Articolo 8 - Obblighi del socio consorziato

Con l'ammissione in società il socio consorziato assume l'obbligo:

a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;

b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;

d) di avvalersi dei servizi e delle iniziative attuate dalla società consortile;

e) di svolgere con impegno, diligenza e la migliore capacità professionale i lavori assegnatigli;

f) di contribuire alle spese della cooperativa in rapporto ai servizi goduti e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;

g) di concorrere alle spese generali della società consortile attraverso il versamento degli eventuali contributi che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione a norma del secondo comma dell'articolo 2615-ter del codice civile;

h) di accettare ed osservare la disciplina consortile stabilita negli specifici regolamenti interni;

i) di accettare e consentire l'effettuazione degli eventuali controlli che la società consortile decidesse di effettuare in base alle disposizioni regolamentari e/o alle deliberazioni assunte dai propri organi;

Al nuovo socio consorziato, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore al valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18.

Le somme versate dal nuovo socio consorziato a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio consorziato nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società nonché alle sottoscrizioni effettuate dai soci sovventori.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.


Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio consorziato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del



presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio consorziato che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per quanto riguarda il rapporto sociale mentre ha effetto con il termine dell'esercizio per quanto concerne il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, anche per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio consorziato che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico e consortile nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa consortile o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) partecipi, senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, ad altro consorzio o società consortile aventi scopi, finalità ed oggetto analoghi a quello della cooperativa consortile;
- f) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente statuto;
- g) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;
- h) sia incorso nell'applicazione di provvedimenti e/o di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/1991 o da altre disposizioni di legge che inibiscano o possano inibire la partecipazione della cooperativa alle gare pubbliche ovvero all'aggiudicazione di lavori con la pubblica amministrazione;
- i) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa consortile.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio consorziato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo

amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio consorziato.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio consorziato il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio consorziato, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci consorziati receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci consorziati esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-terminata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio consorziato ai sensi degli articolo 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 - Morte del socio o scioglimento della persona giuridica socia

Nel caso di decesso di un socio sovventore persona fisica, il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

Nel caso di scioglimento del socio consorziato ovvero di socio sovventore persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 13.



Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci consorziati o sovventori receduti od esclusi e gli eredi del socio sovventore deceduto, nonché i liquidatori dei soci consorziati diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

Il socio consorziato che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi,



rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio consorziato che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV - RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 17 – Rapporto consortile e mutualistico – Ristorni

Il socio consorziato si obbliga ad eseguire i lavori, le forniture ed i servizi a lui assegnati con la massima diligenza e puntualità e comunque nel pieno rispetto delle clausole e delle condizioni stabilite nel contratto stipulato dalla società consortile nonché delle eventuali ulteriori clausole stabilite dal regolamento consortile.

Per i lavori, le forniture ed i servizi effettuati per conto della società consortile ai sensi del presente statuto, il socio consorziato, in considerazione della natura mutualistica e consortile dell'operazione, ha diritto ad un corrispettivo a titolo di acconto da determinarsi dall'organo amministrativo secondo i criteri fissati dal regolamento e tenuto prudenzialmente conto:

- dei corrispettivi maturati e percepiti dalla società consortile per lo specifico contratto;
- dei costi maturati e maturandi dalla società consortile con riferimento allo specifico contratto ed in generale dei costi di funzionamento non coperti dai contributi di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
- dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio tali acconti verranno conguagliati sulla base dei risultati di bilancio, previa imputazione, pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.

Per particolari tipologie di lavori, forniture e servizi potrà venire anche stabilita una forma di liquidazione diversa da quella prevista dal punto precedente, da

determinarsi comunque nell'ambito del regolamento consortile.

Il socio consorziato è responsabile nei confronti della società consortile di tutti gli inadempimenti e le non conformità afferenti l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a lui assegnati. Il socio consorziato si obbliga pertanto a risarcire, nei modi ed alle scadenze eventualmente stabilite dal regolamento consortile, tutti le somme derivanti dagli inadempimenti e dalle non conformità nell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a lui assegnati ed in generale tutte le somme che la società consortile fosse chiamata a corrispondere per cause a lui imputabili.

Per i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio consorziato, in considerazione della natura mutualistica dell'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall'organo amministrativo secondo i criteri fissati da eventuali appositi regolamenti interni. Alla chiusura dell'esercizio, tali acconti verranno conguagliati sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di servizi, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.

Per particolari tipologie di servizio potrà venire anche stabilita una forma di remunerazione diversa da quella prevista dal comma precedente, da determinarsi comunque nell'ambito di un apposito regolamento interno.

Per i beni acquisiti in cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio consorziato, in considerazione della natura mutualistica e consortile rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall'organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di acquisto collettivo di beni per conto dei soci, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.

Per particolari tipologie di acquisto collettivo potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

In attuazione dell'articolo 2615-ter del codice civile l'assemblea, ovvero l'organo amministrativo se da questa all'uopo delegato, potrà determinare, anche nell'ambito di un apposito regolamento interno, un contributo consortile, determinato secondo criteri oggettivi, per la copertura delle spese generali anche senza una specifica correlazione con i servizi ricevuti o prestati dal socio consorziato.

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i soci consorziati interessati, a titolo di ristoro, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio consorziato nel corso dell'esercizio secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento interno.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio consorziato:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile.

TITOLO V - QUOTE SOCIALI

Articolo 18 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:



a) dalle quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 516,46 (cinque centosedici virgola quarantasei) detenute dai soci consorziati;

b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), detenute dai soci sovventori.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso:

- di conferimenti di beni in natura o di crediti;
- di conferimenti effettuati da soci diversi dalle persone fisiche;
- di azioni possedute dai soci sovventori;
- di attribuzione del ristorno al capitale sociale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2545 - sexies del codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote detenute dai soci consorziati non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dell'organo amministrativo.

Il socio consorziato che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio consorziato.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio consorziato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio consorziato è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio consorziato interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.

TITOLO VI – BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del

codice civile;

- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;

b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525;

d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;

f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).


Il dividendo ai soci consorziati potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci consorziati, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 32.

La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per i soci consorziati.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci consorziati, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 32.

Le riserve sono sempre indivisibili tra i soci durante la vita della società e dopo il suo scioglimento.



TITOLO VII - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto nonché, fatto salvo quanto previsto in merito dal successivo art. 27, la determinazione dei contributi consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina dell'organo di controllo nonché dell'eventuale soggetto incaricato della re-visione legale dei conti
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la fusione e la scissione della cooperativa;
- i) lo scioglimento anticipato e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Alle assemblee può sempre partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce.

Articolo 22 - Assemblee

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori; in caso di impedimento o di inattività di tutti gli amministratori l'assemblea può essere convocata da un componente dell'organo di controllo, se nominato, oppure i soci titolari di almeno 1/10 (un decimo) dei voti possono ricorrere alle sezioni specializzate in materia d'impresa perché queste dispongano la convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto, da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C., all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune della sede sociale, purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere presente nello stesso luogo del presidente, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa valida-mente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi o il Sindaco Unico, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione:

- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei presenti, nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum;

- dei casi previsti dalle lettere a), e), f), g), h) ed i) del precedente articolo 21 nonché del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 34 per i quali è sempre necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti soci aventi diritto al voto;

- del caso di modifica o soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 29 per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 - Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.


Articolo 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, sia consorziato che sovventore, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente statuto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio consorziato e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio consorziato.



Il socio interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27 – Amministrazione

Laddove nel presente statuto sia contenuta la locuzione "organo amministrativo" essa deve intendersi riferita al Consiglio di Amministrazione della cooperativa costituito in conformità all'articolo 2542 del codice civile.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone dai soci consorziati persone giuridiche.

I soci sovventori possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il limite stabilito dal comma precedente.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

Gli Amministratori restano in carica sino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo de-terminato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, membri dell'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i membri dell'organo di controllo, se nominato. Per la validità delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due, occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, fra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.


Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Laddove non diversamente deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione ha in particolare i poteri di deliberare in ordine alla determinazione del contributo consortile ex articolo 2615-ter del codice civile, fermi restando i limiti eventualmente stabiliti dai regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile. Almeno ogni sei mesi, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla assemblea tra i soci cooperatori. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata, senza indugio, l'assemblea dei soci affinché provveda al rinnovo dell'intero organo amministrativo. Il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso, senza indugio, alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore legale secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2477 c.c.. In caso di nomina dell'Organo di Controllo lo stesso può essere costituito, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale che sarà composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la revisione legale, laddove obbligatoria ai sensi di legge, essendo quindi integralmente composti da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale sulla società, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal

D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla Legge;
- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore legale o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto di-ritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.


L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali



disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Articolo 30 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale


In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92 nonché degli eventuali dividendi maturati, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;
- b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società consortile ed i soci consorziati determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e consortile, le modalità di assegnazione dei lavori ai soci consorziati, la determinazione dei contributi consortili ex articolo 2615-ter del codice civile, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e quant'altro



stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516. Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci consorziati ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 17.

Articolo 33 - Penali

Il socio consorziato inadempiente agli obblighi statuari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo. I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio consorziato inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci consorziati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci consorziati durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 35 – Associazione di rappresentanza

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, la società consortile aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'organismo territoriale di riferimento.

F.to: Patrizia Moratto

F.to: Alessia Martellani



F.to: Federica Seghini

F.to: LUCIANO PERRI - NOTAIO

